

## Pensioni & lavoro

### La legge di Bilancio 2026

# Fondi pensione, dal 1° luglio scatta l'adesione automatica

**Previdenza complementare.** Nuove modalità di iscrizione per i neo assunti del settore privato e ulteriori tipologie di prestazioni fruibili al momento del pensionamento per incentivare la crescita del settore

**Possibile chiedere una rendita di durata pari alla vita residua stimata o frazionare il capitale in almeno cinque annualità**

**Marco Piazza**

**A** oltre undici anni dall'ultima riforma organica della previdenza complementare, la legge 199/2025 (Bilancio 2026) interviene nuovamente sull'assetto dei fondi pensione, introducendo una serie di modifiche mirate a rafforzarne la diffusione e l'efficienza, senza alterarne l'impianto di fondo, né il regime fiscale di favore che ne costituisce uno degli elementi qualificanti.

Il testo approvato dal Parlamento si muove lungo tre direttrici principali, che riprendono in larga misura le proposte elaborate da Assogestioni a partire dal 2020 e successivamente confluite nel position paper del 2023:

- l'introduzione di un meccanismo di adesione automatica per i nuovi assunti nel settore privato;
- la revisione dell'opzione di investimento di default;
- l'ampliamento delle modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Il primo intervento riguarda le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

L'attuale meccanismo del silenzio-assenso viene superato a favore di un sistema di adesione automatica con facoltà di recesso. In base alla nuova disciplina, a decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori del settore privato al primo impiego saranno iscritti automaticamente alla forma pensionistica collettiva individuata

dai contratti o accordi collettivi applicabili. Entro i due mesi successivi all'assunzione, il lavoratore potrà esercitare il diritto di uscita, scegliendo se lasciare il Tfr in azienda oppure conferirlo a una diversa forma pensionistica di propria scelta.

Elemento di rilievo, anch'esso coerente con le proposte avanzate dal settore, è che l'adesione automatica sarà accompagnata non solo dal conferimento del Tfr, ma anche dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Quest'ultimo sarà, tuttavia, esonerato dall'obbligo qualora la retribuzione sia inferiore all'importo dell'assegno sociale.

Un meccanismo analogo troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori non di prima assunzione che avviano un nuovo rapporto di lavoro, ferma restando la possibilità di proseguire i versamenti presso la forma pensionistica precedentemente prescelta.

Novità significative riguardano la fase di accumulo. I contributi conferiti attraverso il meccanismo di adesione automatica confluiranno infatti in percorsi di investimento life-cycle, caratterizzati da una progressiva riduzione del profilo di rischio al crescere dell'età dell'aderente e all'avvicinarsi della fase di pensionamento.

Secondo le valutazioni dell'industria del risparmio gestito, il superamento del comparto garantito a favore di soluzioni life-cycle potrebbe tradursi, nel lungo periodo, in rendimenti più elevati per gli iscritti automatici.

Le misure approvate intervengono in modo rilevante anche sulla fase

di erogazione delle prestazioni. In primo luogo, viene innalzata dal 50% al 60% la quota massima del montante che può essere riscossa in forma di capitale. Resta ferma la possibilità di convertire la parte residua, o l'intero montante, in rendita vitalizia.

Accanto a tale opzione, il legislatore introduce nuove modalità di erogazione direttamente gestite dalle forme pensionistiche. Tra queste, figura la rendita a durata definita, che consente all'aderente di ricevere un importo annuo determinato dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita attesa residua, calcolati sulla base delle tavole Istat. Le somme così determinate potranno essere percepite non solo con cadenza annuale, ma anche mediante prelievi su richiesta dell'aderente, il quale potrà scegliere liberamente il momento di riscossione delle rate maturate e non ancora erogate.

È, inoltre, prevista la facoltà di frazionare il montante su un periodo non inferiore a cinque anni, con applicazione, sulla parte imponibile, di una ritenuta fiscale del 20%, riducibile in funzione dell'anzianità di partecipazione fino a un minimo del 15 per cento.

Sul piano fiscale, la soglia di deducibilità dei contributi viene innalzata a 5.300 euro, un incremento contenuto, ma coerente con l'obiettivo di incentivare la contribuzione.

Nel complesso, le misure introdotte pongono le basi per una nuova fase di sviluppo del secondo pilastro previdenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Più aziende obbligate a conferire il Tfr al Fondo di tesoreria Inps

## Adempimenti

### Cambiano i requisiti

**Barbara Massara**

Dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro privati che hanno raggiunto o raggiungeranno la soglia media dei 60 dipendenti sono tenuti a versare all'Inps il Tfr dei dipendenti che non lo hanno destinato alla previdenza complementare. La soglia dei 60 dipendenti si applicherà per il biennio 2026 e 2027, per poi ritornare a quella ordinaria dei 50 dipendenti valida fino al 2031, in quanto dal 2032 la soglia si ridurrà definitivamente a 40, computati in base alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. È una delle novità più rilevanti della legge di Bilancio 2026, che ha integrato la disciplina del contributo del trattamento di fine rapporto regolato dall'articolo 1, comma 756, della legge 296/2006.

Secondo la norma in vigore fino al 31 dicembre 2025, l'obbligo di versare al Fondo di tesoreria Inps il Tfr che i dipendenti hanno deciso di lasciare in azienda era limitato ai datori di lavoro con una media di almeno 50 addetti al 31 dicembre 2006 ovvero, per quelli costituiti successivamente, al termine dell'anno di costituzione.

Per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 203, della legge 199/2025 viene di fatto superata quella strana regola che, per i datori già costituiti, subordinava l'obbligo contributivo alla situazione occupazionale cristallizzata al 31 dicembre 2006, a nulla rilevando qualsiasi eventuale successivo incremento di lavoratori. Ne consegue che, le aziende che hanno raggiunto la soglia dimensionale nel 2025 o in anni precedenti, a partire dal perio-

do di paga di gennaio 2026 devono trasferire all'Inps i Tfr non destinati ai fondi pensione, anziché continuare ad accantonarli in azienda. Quelle che invece raggiungeranno la soglia nel 2026 o in anni successivi, dovranno iniziare a versare i Tfr a partire dall'anno successivo.

La norma prevede altresì soglie dimensionali differenziate negli anni, che fanno scattare l'obbligo contributivo. Per il 2026 e 2027 il limite è fissato a 60 dipendenti (medi), mentre dal 2032 è ridotto a 40. Pertanto, nel periodo intermedio, dal 2028 al 2031, sebbene non espressamente specificato dalla legge, si dovrebbe applicare il limite ordinario di 50 dipendenti. La verifica del raggiungimento del limite dimensionale deve essere effettuata in base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato, da cui decorre l'obbligo contributivo.

Nell'attesa delle necessarie istruzioni Inps, il riferimento al 2026, 2028 e 2032 dovrebbe intendersi come anno in cui sorge l'obbligo

contributivo, in quanto la soglia è stata raggiunta nell'anno precedente. Tale regola sembrerebbe valere anche per i datori nati dal 2026 in poi che inizieranno a versare a decorrere dall'anno successivo a quello di costituzione o di superamento della specifica soglia dimensionale applicabile.

L'ultimo capoverso della norma che è stata oggetto di integrazione prevede che, a decorrere da quell'anno, l'obbligo contributivo si applichi in via generale ai datori con almeno 40 addetti, così come a quelli che successivamente raggiungano il limite, prendendo sempre a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Sebbene anche nel dossier elaborato dall'ufficio studi del Parlamento si rinvii alle regole di effettuazione dei versamenti previste dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 (e conseguentemente alle istruzioni operative fornite dall'Inps con la circolare 70/2007 e successive), è ragionevole attendersi specifiche indicazioni dall'istituto di previdenza al fine di rendere operativo il rinnovato obbligo.

La modifica apportata risulta sicuramente logica ed equa, in quanto il previgente sistema produceva l'effetto distorsivo di escludere dall'obbligo dello smobilizzo del Tfr tutte le aziende che, già costituite al 31 dicembre 2006, dal 2007 in poi hanno superato la soglia dei 50 dipendenti medi. Quello che lascia perplessi sono le tempistiche, in quanto pochi giorni prima della fine del 2025, non poche imprese italiane hanno scoperto che dal 2026 perdono un'importante fonte di autofinanziamento, quale da sempre è stato il Tfr accantonato annualmente in azienda.



**Già ora adempimento esteso a chi ha raggiunto i 60 dipendenti e dal 2032 la soglia scenderà a 40**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Decorrenza.** Per l'applicazione delle novità si devono attendere sei mesi

### I NUMERI

5.300

#### Euro

La soglia di deducibilità annua dei contributi versati è stata innalzata rispetto ai 5.164,37 euro in vigore in passato. In tale importo rientrano i contributi volontari e quelli versati sulla base di contratti o accordi collettivi

20%

#### Aliquota

Sulla nuova possibilità di incassare il montante frazionato in non meno di cinque anni si applica una aliquota fiscale base del 20% che si riduce in base agli anni di iscrizione alla previdenza complementare fino a raggiungere il 15 per cento